

Publicato il 15/01/2021

N. 00010/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00317/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 317 del 2020, proposto da

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Latessa e Anna Pangia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Petacciato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Derobertis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di diniego emesso dal Comune di Petacciato prot. n. 0011539 del 30/10/2020, successivamente conosciuto, sull'istanza volta alla proroga della concessione demaniale presentata dalla ricorrente in data 22/09/2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Petacciato;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Daniele Busico e rilevato che l'udienza si è svolta ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams";

Ritenuto che, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso appare assistito dal prescritto requisito del *fumus* tenuto conto che:

- è stato pacificamente omesso l'avviso *ex art. 10 bis* della l. 241/1990;
- è del tutto assente la motivazione del provvedimento impugnato che si limita ad affermare l'inapplicabilità dell'art. 182, comma 2, legge 17 luglio 2020 n. 77 al caso in esame, senza chiarirne il motivo;
- le ragioni di diniego indicate dalla difesa comunale nei propri scritti costituiscono argomenti difensivi inidonei ad integrare la motivazione del provvedimento impugnato;

Ritenuto che, *prima facie*, le considerazioni svolte dal ricorrente risultano positivamente apprezzabili quanto al dedotto profilo di *periculum in mora*;

Ritenuto che le spese di lite della presente fase, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di Petacciato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame nei termini indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 dicembre 2021.

Condanna il Comune di Petacciato al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite della presente fase, che si liquidano in € 800,00, oltre accessori di legge se dovuti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Marianna Scali, Referendario

Daniele Busico, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Daniele Busico

IL PRESIDENTE
Silvio Ignazio Silvestri

IL SEGRETARIO